Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Giovedì, 15 luglio — Numero 166

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a S. M. il Re, in udienza del 22 giugno 1920, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 55.000 occorrenti al Ministero dell'industria e commercio.

SIRE!

Il 21 corrente si è riunito a Parigi un Convegno di delegati governativi e di rappresentanti di organizzazioni commerciali dei Paesi alleati e associati per la costituzione di una Camera di commercio internazionale. Gli Stati aderenti, fra i quali è l'Italia, sono tenuti a versare la rispettiva quota di partecipazione. Per provvedere al riguardo, il Consiglio dei ministri, constatata l'urgenza ed il carattere della spesa, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le impreviste, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della legge sull'Amministrazione e la contabilità generale dello Stato, la occorrente somma di L. 55 000, da stanziarsi ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio.

L'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza a dare effetto a detto prelevamento.

Il numero 957 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'Amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1,500 000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 1,415,978.83, rimane disponibile la somma di L. 84,021.17;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 132 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1919-920, è autorizzata una 20ª prelevazione nella somma di lire cinquantacinquemila (L 55.000), da assegnarsi nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e lavoro al seguente capitolo di nuova istituzione n. 79-*bis F*: « Partecipazione dell'Italia alla costituzione di una Camera di commercio internazionale ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 964 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 5 dicembre 1909, n CCCCLXVIII, e 22 maggio 1892. n. 271, con i quali gli elettori politici delle frazioni Carpeneto e Chiasottis, in provincia di Udine, furono aggregati rispettivamente alle sezioni elettorali dei comuni di Lestizza e Mortegliano;

Vista la deliberazione adottata dalla Commissione elettorale di Pozzuolo del Friuli in data 28 gennaio u. s., con la quale si chiede l'aggregazione a quelle sezioni elettorali degli elettori appartenenti alla frazione Carpeneto col conseguente distacco da quelle di Lestizza, e quella adottata dalla Commissione elettorale comunale di Pavia d'Udine, in data 3 gennaio u. s. con la quale si chiede l'aggregazione a quella sezione elettorale degli elettori appartenenti alla frazione Chiasottis, col conseguente distacco da quelle di di Mortegliano;

Viste le deliberazioni conformi della Commissione elettorale provinciale di Udine in data 22 marzo 1920;

Visto, l'art 29 della legge elettorale politica testo unico 2 settembre 1919, n. 1495;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

1°. — È revocato il R. decreto 5 dicembre 1909. n. CCCCLXVIII, in quanto disponeva che gli elettori della frazione Carpeneto. in provincia di Udine, fossero aggregati al comune di Lestizza.

2°. — È revocato il R. decreto 22 maggio 1892 n. 271, in quanto dispone che gli elettori della frazione Chiasottis, in provincia di Udine, fossero aggregati al comune di Mortegliano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 958. **Regio decreto 24 maggio 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si provvede alla rettifica del confine territoriale fra i due comuni di Montefusco e Pietradefusi.**

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 296 e relativo allegato del trattato di pace con la Germania, firmato a Versailles il 28 giugno 1919, approvato con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1803, e reso esecutivo con R. decreto 20 gennaio 1920, n. 51;

Visto il R. decreto 2 maggio 1920, n. 395, che istituisce l'Ufficio di verifica e compensazione per il pagamento e il ricupero dei debiti nemici;

Sentito il Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace;

NOTIFICA

Devono essere fatte, nelle forme qui appresso indicate, all'Ufficio di verifica e compensazione presso il Ministero per l'industria e commercio (Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace) le denuncie dei crediti e debiti rientranti nelle categorie enunciate nell'art. 2 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 693, e cioè:

1° debiti e crediti tra sudditi italiani e sudditi germanici, esigibili prima della guerra;

2° debiti e crediti tra sudditi italiani e sudditi germanici, divenuti esigibili durante la guerra, risultanti da transazioni o contratti di cui fu sospesa la esecuzione in tutto o in parte per effetto della dichiarazione di guerra;

3° interessi scaduti durante la guerra, dovuti a sudditi italiani in dipendenza dei titoli emessi o ritirati dalla Germania, o a sudditi germanici, in dipendenza di titoli emessi o ritirati dall'Italia purchè il pagamento di tali interessi non sia stato sospeso durante la guerra ai rispettivi sudditi, ovvero ai neutrali;

4° capitali rimborsabili prima o durante la guerra, dovuti a sudditi italiani in rappresentanza di titoli emessi dalla Germania, o a sudditi germanici in rappresentanza di titoli emessi dall'Italia, purchè il pagamento di questi capitali non sia stato sospeso durante la guerra anche ai rispettivi sudditi, ovvero ai neutrali.

Le denuncie sopra indicate devono essere fatte per iscritto: esse devono essere rinnovate ancorchè precedentemente possa essersi stata analoga denuncia presso altra autorità od ufficio.

Qualora esistano più crediti o debiti, deve essere fatta una distinta dichiarazione per ciascuno di essi.

Ciascuna dichiarazione deve essere redatta in triplice esemplare, su carta libera, e deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione sociale) del dichiarante creditore o debitore;

b) nazionalità del dichiarante;

c) residenza (o sede), alla data 10 gennaio 1920, del dichiarante;

d) cognome e nome (o ragione sociale) del debitore o creditore germanico;

e) residenza (o sede), alla data 10 gennaio 1920, del debitore o creditore germanico;

f) ammontare del credito o debito nella valuta in cui l'obbligazione fu contratta (avvertendo che, qualora fosse espressamente pattuito un determinato saggio di cambio per la conversione in valuta italiana, dovrà essere indicato anche il saggio di cambio pattuito);

g) natura e data del contratto o della operazione da cui ebbe origine il credito o debito;

h) data della scadenza del credito o debito;

i) saggio d'interesse di cui per esplicita disposizione di contratto, ovvero in forza di legge o di consuetudine locale, il credito o debito sia produttivo;

l) garanzie eventualmente costituite per il pagamento del credito o debito;

m) elenco dei titoli e documenti che si producono a comprova della dichiarazione;

n) indirizzo del dichiarante e data della dichiarazione.

La dichiarazione deve inoltre portare l'attestazione del dichiarante, sul proprio onore, che le indicazioni fornite sono perfettamente conformi a verità, e deve essere da lui sottoscritta.

Il dichiarante può aggiungere alla dichiarazione altri dati e chiarimenti, che eventualmente ritenga utili per la maggiore precisione od evidenza dei crediti o debiti dichiarati. Ove non sia in grado di indicare taluno degli elementi richiesti, deve dare giustificazione dell'omissione.

I titoli e documenti a comprova della dichiarazione dovranno essere prodotti nell'originale, nonchè in triplice copia su carta libera.

Qualora l'originale sia posseduto esclusivamente dal contraente germanico, dovrà esser cura del dichiarante di fornire i possibili mezzi suppletivi di prova.

Per ciascuna dichiarazione l'ufficio di verifica e compensazione rilascerà apposita ricevuta al dichiarante con annotazione da apporsi sopra uno degli esemplari della dichiarazione stessa. La ricevuta sarà rilasciata a richiesta del dichiarante, che dovrà provvedere alle spese postali eventualmente occorrenti alla spedizione della medesima.

Le dichiarazioni riconosciute in tutto o in parte infondate o non veritiere sono passibili dell'ammenda prevista dal paragrafo 10 dell'annesso all'art. 296 del trattato di Versailles, senza pregiudizio delle sanzioni penali applicabili a tenore dell'art. 9 del R. decreto 2 maggio 1920, n. 695.

Le dichiarazioni dovranno essere presentate con la maggiore sollecitudine, e, in ogni caso, non oltre il 30 ottobre 1920.

Roma, 14 luglio 1920.

Il ministro: ALESSIO.

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA DEFINITIVA.

Letta la opposizione del sig. Tristano Alvarez de Toledo y Gutierez della Conca, duca di Bivona, avverso l'ordinanza 21 marzo 1920 di questo Collegio;

Esaminati gli atti;

Sentiti i legali rappresentanti dell'opponente e dell'Opera nazionale;

Udita la relazione del commissario gr. uff. Gatti;

Ritenuto che con ordinanza del 21 marzo 1920, questo Collegio pronunziava l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti dei fondi Gulfa Giommarella, Gulfa Panetteria, Castellana e Camene Soprano di proprietà del sig. Tristano Alvarez de Toledo y Gutierez della Conca fu Giuseppe, duca di Bivona, siti in territorio del comune di Ribera;

L'ordinanza così enunciava le ragioni del decidere: senza addentrarsi in particolari questioni tecniche ed in discussioni sulla utilità economica delle varie colture, qui deve soltanto accertarsi se i fondi in disputa siano o pur no suscettibili di importanti trasformazioni colturali, valutando, nel loro complesso, le attuali condizioni dei fondi stessi ed il piano di trasformazione proposto dell'Opera.

Ora non può negarsi che il sostituire alla rotazione del pascolo e del frumento una razionale e continua rotazione comprendente le colture del cotone e dei cereali, intensificando e migliorando le colture erbacee, là dove ora esistono, e più ancora il sostituire il vigneto consociato con mandorli ed olivi al pascolo ed alla cerealicoltura discontinua cioè la coltura arborea ed arbustiva a quella erbacea, rappresentano una trasformazione di grande importanza tecnica ed economica.

La trasformazione stessa è dimostrata attuabile dal fatto che le proposte colture sono praticate nei terreni circostanti a quelli di cui si tratta e in quella stessa zona di 70 Ha., coltivata a mandorli e viti che si trova nell'appezzamento denominato « Camene Soprano » zona da escludersi, come si è detto, dalla richiesta dell'Opera;

Ritenuto che, notificatasi il 13 aprile 1920, tale ordinanza al predetto sig. duca di Bivona, questi ha prodotto opposizione, notificata il 27 aprile all'Opera nazionale per i combattenti, deducendo:

1° l'incostituzionalità delle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55;

2° che l'ordinanza ritiene l'attitudine dei fondi in questione ad importanti trasformazioni colturali, dichiarando di non addentrarsi nelle questioni tecniche a ciò relative, e sopratutto senza discutere della utilità di una coltura di fronte all'altra; nel che si vede una manifesta contraddizione che implica mancanza di motivazione e porta da una non giusta premessa alla conseguenza di evidente e sostanziale violazione di legge;

3° che erroneamente l'ordinanza parte dal supposto che l'attuale coltura dei fondi di cui si tratta sia discontinua: tale supposto non è provato ed è in contraddizione con quanto è dichiarato nella stessa relazione dell'Opera nazionale. La verità è che lo stato di coltura attuale è quanto di meglio può ottenersi, date le naturali condizioni dei fondi; che di zone non coltivate non vi sono che quelle a pascolo macchioso, che costituiscono una risorsa pel bestiame e quella di circa 100 Ha. di terreno improduttivo;

4° che l'attribuzione all'Opera nazionale dei fondi dell'opponente non è in conformità con lo scopo della legge; secondo il quale l'Opera nazionale può contribuire alla formazione della piccola proprietà, ma soltanto là dove si trovano le condizioni che legittimano la sua ingerenza, cioè dove può conseguirsi un miglioramento delle condizioni dell'agricoltura;

Il Collegio osserva:

Che sul primo motivo della opposizione con cui si ripropone l'eccezione di incostituzionalità delle disposizioni contenute nel regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, non vi è che da richiamare ciò che questo Collegio ha osservato nella impugnata ordinanza, ribadendo un principio ripetutamente dichiarato; che cioè il ricordato regolamento è atto di potestà straordinaria legislativa e deve aver quindi forza di legge, senza che possa in questa sede sindacarsi l'uso fatto dal Governo dei poteri delegatigli;

Che la censura mossa all'ordinanza impugnata col secondo motivo non ha fondamento.

L'ordinanza pone la questione nei suoi termini semplici ed essenziali; vedere cioè, se i fondi siano o pur no atti ad importanti trasformazioni colturali; e la risolve ponendo in raffronto nel loro complesso, e non nei particolari non decisivi, le attuali condizioni dei fondi ed il piano di trasformazione dell'Opera.

Questo è il chiaro senso della motivazione dianzi riportata: addentrarsi in particolari questioni tecniche o in discussioni sulla utilità dell'una o dell'altra coltura è superfluo, quando da una comparazione sintetica d'insieme risulta l'attuabilità di una grande trasformazione colturale; ragione sufficiente per legittimare la richiesta attribuzione dei terreni. Nessuna contraddizione, dunque, sussiste nell'ordinanza, nè deficienza di motivazione; ma eliminazione di ogni discussione non influente sul punto fondamentale della controversia, che viene invece chiaramente posto e risoluto.

Col terzo motivo tentasi dimostrare che questo Collegio è caduto in un errore essenziale, ritenendo che l'attuale coltura dei terreni in disputa sia discontinua: ciò che secondo l'opponente non soltanto sarebbe dimostrato, ma risulterebbe in contraddizione con quanto trovasi riconosciuto nella stessa relazione dell'Opera. Per escludere questa pretesa contraddizione basta richiamare le seguenti parole della relazione (pag. 11): « Quindi non si ha una vera e propria rotazione, nella coltura, nè una coltura continua, ad eccezione degli appezzamenti molto fertili in cui si apre la rotazione con fave o cotone, cui succede il cereale ».

Lungi pertanto, dall'essere riconosciuta, è esplicitamente negata nella relazione dell'Opera la continuità, in genere, della coltura, che soltanto in via eccezionale sussiste per gli appezzamenti molto fertili.

Ma v'ha di più: lo stesso opponente non altrimenti può sostenere l'attuale continuità della coltura, se non affermando che lo stato attuale della coltura è quanto di meglio può ottenersi, e che la intensificazione colturale è già attuata dove è possibile, venendo così a confondere un concetto indeterminato di intensificazione colturale con il concetto ben preciso della continuità, la quale si ottiene adottando una rotazione tale da conseguire l'avvicendamento razionale delle colture e da escludere il periodo di riposo.

Non già, dunque, un errore di fatto si annida nell'ordinanza, ma piuttosto un equivoco del motivo di opposizione; motivo che, ad ogni modo, non tocca il precipuo presupposto dell'ordinanza. Conviene infatti porre in rilievo che per dimostrare l'importanza della trasformazione colturale proposta da l'Opera, questo Collegio non si fondava soltanto sulla sostituzione di una razionale e continua rotazione a quella del pascolo e del frumento, ma anche sulla sostituzione della coltura arborea ed arbustiva a quella erbacea, di quest'ultima trasformazione, accentuando, anzi, il valore predominante.

E che realmente sia questo l'aspetto più saliente del piano di trasformazione dell'Opera, è agevole desumere sia dal carattere e dalla entità tecnica ed economica di siffatta sostituzione colturale: sia dall'essere essa indicata per la maggior parte della superficie dei fondi in questione, cioè per circa 900 Ha., comprendenti le zone a macchia di Chamerops e quelle seccagne in pianura o in dolce pendio ove verranno piantate, previ opportuni lavori di adattamento, viti consociate con mandorli ed olivi.

Che, eliminate così le censure specificamente mosse all'ordinanza, superfluo è discutere del 4° motivo di opposizione che genericamente accenna agli scopi della legge. Può invero convenirsi in linea astratta su quanto l'opponente afferma circa le finalità dell'attribuzione dei terreni, consentita dall'Opera, e sulla sua applicabilità nell'ambito del miglioramento delle condizioni dell'agricoltura; ma in concreto, tutto ciò non giova, posto che l'attribuzione dei fondi è stata ordinata in quanto si è riconosciuta l'attuabilità di una importante trasformazione colturale dei fondi medesimi, il che, non soltanto corrisponde agli scopi della legge, ma al suo preciso e tassativo precetto.

Per questi motivi

IL COLLEGIO

Rigetta il ricorso in opposizione proposto dal sig. Tristano Alvarez de Toledo y Gutierez della Conca fu Giuseppe, duca di Bivona, contro l'ordinanza di questo Collegio del 21 marzo 1920, che conferma;

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, insieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 3 giugno 1920 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti, estensore — *Brizi — Zattini.*

A. Castellani, segretario.

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio, il giorno 20 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *Avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 23 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *A. Castellani.*

OPERA NAZIONALE PRO-COMBATTENTI

Il Collegio centrale arbitrale

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis gr. uff. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Biscaro gr. uff. Gerolamo, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Gatti gr. uff. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale al Ministero dell'agricoltura, membro effettivo;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore al Ministero di agricoltura, membro supplente;

Assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione di Roma a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA:

Letta la richiesta in data 5 maggio 1920 del Consiglio di amministrazione dell'opera nazionale per i combattenti relativa al trasferimento di 5 masserie e 29 fondi siti in territorio di Matera (Basilicata) di proprietà della Congregazione di carità di Matera e della estensione complessiva di Ea. 640.23,84, così ripartita:

1. Masseria del Purgatorio, Ha. 117,79,19.
2. Masseria Danesi o San Giuseppe, Ha. 95,17,22.
3. Masseria Stasullo o San Giuseppe, Ha. 85,18,26.
4. Masseria Cristo o Bognuzza, Ha. 173,81,43.
5. Masseria Basile o San Martino, Ha 27,36,00.
6. Fondo Pozzo Messere, Ha. 21 97,34.
7. Fondo Serradifuso, Ha. 1,02,49.
8. Fondo Serradifuso, Ha. 0,40,46.
9. Fondo Serralta, Ha. 0,91,30.
10. Fondo Gavatina, Ha. 0,87,92.
11. Fondo Gavatina, Ha. 1,71,23.
12. Fondo Gavatina, Ha. 4,67,35.
13. Fondo Pedale della Palomba, Ha. 3,53,60.
14. Fondo Gramonale, Ha. 1,23,94.
15. Fondo San Venerdì, Ha. 1,53,15.
16. Fondo San Giacomo, Ha. 10,89,99.
17. Fondo Papalione, Ha. 6,36,05.
18. Fondo Strada Papalione, Ha. 1,49,63.
19. Fondo Belvedere, Ha 2,97,48.
20. Fondo Chiancolata, Ha. 2,18,47.
21. Fondo Chiancolata, Ha. 0,33,34.
22. Fondo Chiancolata, Ha. 11,57,63.
23. Fondo Chiancolata, Ha. 2,59,28.
24. Fondo Chiancolata, Ha. 3,09,91.
25. Fondo La Specchia, Ha 1,22,49.
26. Fondo Monterotonda, Ha. 2,69,85.
27. Fondo Monterotonda. Ha. 18,05,46.
28. Fondo Scatolino, Ha. 0,44,74.
29. Fondo Termiti, Ha. 11,75,18.
30. Fondo Termiti, Ha. 1,09,50.
31. Fondo Termiti, Ha. 2,29,96.
32. Fondo Serra Sant'Angelo, Ha. 0,35,54.
33. Fondo Le Piane, Ha. 1,11,45.
34. Fondo San Giuliano, Ha. 22,41,87.

Totale Ha. 640,23,84.

Udito il relatore comm. ing. Giuseppe Zattini;

Ritenuto che a termini dell'art 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612, il Consiglio dell'Opera nazionale ha dato regolare comunicazione della richiesta di trasferimento di

detti fondi al presidente della Congregazione di carità di Matera, come risulta da ricevuta postale di ritorno;

Ritenuto che la richiesta di trasferimento dei su nominati terreni di proprietà di un Ente pubblico, viene fatta ai sensi ed agli effetti degli art. 9 n. 2 e 10, parte prima del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55 per essere i terreni medesimi suscettivi di importanti trasformazioni colturali.

Considerato che tutti i fondi, di cui è parola, sono concessi in affitto sessennale o triennale, e cioè di breve durata, che i terreni di natura siliceo-argilloso, calcare, sono in genere fertili, che non vi sono piante legnose, che il sistema della conduzione è quello della coltura estensiva, e cioè si avvicendano i cereali col maggese e col pascolo, anzi parecchi terreni sono tenuti esclusivamente a pascolo, e che tale sistema di sfruttamento è adottato anche nei piccoli fondi vicino al paese.

Considerato che di fronte alle attuali condizioni, l'Opera nazionale si propone nel suo piano il miglioramento dell'azienda e l'aumento della produzione con questi principali provvedimenti e cioè:

In tutti i piccoli fondi che si trovano vicino al paese di Matera, impianto di frutteti, vigneti e di oliveti-vigneti; nelle aziende maggiori, ossia masserie, impianto di filari di piante arboree, specialmente olivi, mandorli e peri, ecc., e negli interfilari, coltivazione di piante erbacee con una rotazione che serva ad aumentare il bestiame e quindi con diffusione di foraggere.

Oltre a tutto ciò il piano contempla la sistemazione dei terreni in pendio, il restauro e l'ampliamento dei fabbricati, infine l'Opera si propone di sollecitare la costruzione della via rotabile Matera-Santerano.

Il Collegio anzitutto osserva che di fronte alla richiesta dell'Opera nessuna deduzione venne presentata e nessuna opposizione fatta da parte dell'Ente proprietario: anzi la Congregazione di carità ha trasmesso il verbale dell'adunanza, in data 18 maggio 1920, in cui è contenuta la deliberazione di prendere atto della nota del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, in data 5 maggio, n. 516, senza aver nulla da controdedurre.

Inoltre il Collegio osserva che tutti i terreni richiesti, sia per la loro intrinseca natura, sia pel modo col quale sono coltivati e tenuti, sono senza dubbio suscettivi di quelle importanti trasformazioni colturali che sono esposte nel piano dell'Opera.

Per tale motivo:

IL COLLEGIO.

Visti ed applicati gli articoli 9, n. 2 e 10, parte prima, del regolamento legislativo approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, nonchè degli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n 1612.

Ordina il trasferimento all'Opera nazionale per i combattenti delle cinque masserie e dei 29 fondi minori, in comune di Matera (Basilicata) della Congregazione di carità di Matera, come più sopra sono descritti e meglio specificati nella richiesta e negli atti.

Dispone che la presente ordinaria resti depositata insieme ai documenti relativi nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunziato il giorno 24 giugno 1920, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale.

Nonis — Biscaro — Gatti — Brizi — Zattini, estensore — *Avv. A. Castellani*, segretario.

La presente ordinanza è stata depositata, assieme ai documenti relativi, nella segreteria del Collegio centrale arbitrale, il giorno 27 giugno 1920.

Il segretario del Collegio: *avv. A. Castellani.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 1 luglio 1920.

Il segretario del Collegio: *Castellani.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CONCORSO

a 65 posti di ufficiale d'ordine in prova nel Real corpo del genio civile

ELENCO in ordine di merito dei concorrenti vincitori del concorso e dei successivi 65 candidati dichiarati idonei o designati agli effetti del decreto-legge 22 novembre 1919, n. 2356

Jaquinto Salvatore — Ciani Alberto — Bonadimani Carlo — Miccolis Francesco Iginio — Daniele Beniamino — Baldassarre Alfredo — Lombardo Luigi — Cordio Ignazio — Ciatara Mariano — Noè Enrico — Palermo Arminio — Agrigento Giacomo — Mancuso Biagio — Lancellotti Paolo.

Bilotta Emanuele — Melfa Luigi — Genovini Igino — Celesti Vincenzo — D'Amore Gennaro — Grimaldi Angelo — Gallicchio Rocco — Masuzzo Giovanni — Policicchio Francesco — Palmieri Carlo — Terrone Antonio — Anzalone Francesco — Acconciamessa Michele — Pinto Serafino — Giuffreda Luciano — Galli Domenico — Del Campo Luigi.

Cartocci Paolo — Guaschi Biagio — Carlucci Alfredo — Giaconia Gaetano — Gamberale Paolo — Tamagnini Duilio — Mirto Mariano — Quartaroli Aurelio — Lo Jacono Oreste — Ricci Giuseppe — Tumminia Salvatore Felice — Flore Umberto — Bandelloni Luigi — Giordano Eduardo.

De Castro Ettore — Saloni Armido — Cefarati Antonio — Brundo Antonio — Passarelli Pantaleo — Franceschelli Fernando — Cozzi Carmine — Trionfetti Giulio — Luisi Domenico — Marra Luigi — Ingargiola Pietro — Bonifacio Vincenzo — Turrisi Gioacchino — Ventura Quintino — Martelli Mario — Rizzuti Gio. Battista — Costadura Manlio — Orlando Giuseppe — Iaselli Mario — Lajno Michele.

Cigna Salvatore — Giordano Oreste — Chiaverini Mirro — Giuliano Francesco — Pulcinelli Orlando — Forte Consalvo — Santangeli Diomede — Bonchio Virgilio.

Aprile Giorgio — Zaccarini Genesio — Storelli Francesco — Sinibaldi Michele — Paone Alessandro — Porcu Antonio — Vinci Vincenzo — Martire Raffaele — Galvagno Salvatore — Brusa Luigi — Ambrosio Raffaele — Galli Eugenio —, Lavena Antonino — Colucci Fernando — De Giorgio Luigi — Meloni Mario.

La Fauci Nicolò — Conforti Vincenzo — Maira Giuseppe — Melilli Emilio — Fiorentino Raffaele — Brunello Giovanni — Monturo Vincenzino — Marsala Filippo — Bruscoli Pompeo — Ciglio Eugenio — Colonnello Francesco — Giannangeli Arnaldo — Fiorino Matteo — Mottola Ugo — Cacagnile Oronzo.

Corradi Francesco — Scognamiglio Giov. Battista — Pastore Eugenio — Abbondanza Ultimo — Carbutti Gaetano — Calafiore Nicolò — Milesi Curzio — Castellani Attilio — Marchei Ettore — Della Calce Luigi — Labonia Francesco — Allegrini Augusto — Pagano Rosario — Frigenti Pietro — Pranzo Luigi — Russo Giuseppe — Cappa Giuseppe — Giordano Ugo — Nicoletti Arturo — Agamennone Mario — Salvadori Arduino — Guiducci Giovanni — Saviato Danilo — Falcone Arturo — Canino Giuseppe — De Francesco Giuseppe.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Personale amministrativo.

Con R. decreto del 29 aprile 1920:

Martinelli cav. dott. Gustavo, capo sezione, collocato in aspettativa

a sua domanda, per infermità comprovata, dal 1° aprile 1920, con l'assegno annuo di L. 4300.

Assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

De Vivo cav. Salvatore, applicato, collocato in aspettativa per infermità dal 1° aprile 1920, con l'assegno annuo di L. 2590.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 29 febbraio 1920:

Mannini Candido, applicato, collocato d'ufficio in aspettativa per infermità dal 1° gennaio 1920, con l'assegno annuo di L. 2187,50.

Con R. decreto del 4 marzo 1920:

Talia cav. Antonino, applicato, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio dal 1° febbraio 1920, con lo stipendio annuo di L. 3980.

Zagarella Salvatore, applicato, modificato il R. decreto 14 dicembre 1919, n. 5401, nel senso che il soprascritto applicato deve intendersi richiamato in servizio il 5 dicembre 1919, anzichè il 20 stesso mese.

Con R. decreto del 28 marzo 1920:

Iannone Ernestino, applicato, collocato in aspettativa per infermità dal 1° aprile 1920, con l'assegno annuo di L. 2417,50.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Masironi Luigi, applicato, in aspettativa per infermità dal 16 settembre 1919, richiamato in servizio dal 1° aprile 1920, con lo stipendio annuo di L. 3635.

Mileo Maurizio, applicato, in aspettativa per infermità dal 16 dicembre 1917, richiamato in servizio dal 16 dicembre 1919, con lo stipendio annuo di L. 3175.

Olivero Giovanni, applicato, collocato in aspettativa per infermità dal 20 aprile 1920, con l'assegno annuo di L. 2417,50.

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

Mongelli Salvatore, applicato, in aspettativa per infermità dal 10 maggio 1919, richiamato in servizio dal 16 aprile 1920, con lo stipendio annuo di L. 2715.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Biondi Biondo, applicato, collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio 1920, con l'assegno annuo di L. 2500.

Abbate Alfio, applicato, collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio 1920, con l'assegno annuo di L. 2417,50.

UFFICIALI D'ORDINE DEI MAGAZZINI MILITARI.

Con R. decreto del 19 febbraio 1920:

Azzolini Ferdinando, ufficiale d'ordine, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio, dal 16 febbraio 1920, con lo stipendio annuo di L. 3635.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 14 dicembre 1919:

Petrone cav. Francesco, tenente colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 15 dicembre 1919, ed inscritto nella riserva.

Arma del genio.

Con R. decreto del 29 gennaio 1920:

Pasetti cav. Felice, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 8 ottobre 1919, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1919:

De Blasio cav. Teodorico, colonnello, collocato a riposo per avere raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti dal 25 luglio 1919, ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Conti cav. Egidio, capitano, promosso maggiore con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1920.

Bocchi nob. di Pennabilli Ernio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 15 aprile 1920.

Demitry Alfonso, capitano, l'anzianità 13 dicembre 1915 nel grado di tenente, è rettificata in quella 24 novembre 1915, per effetto della rettifica di anzianità di cui sopra, il decreto Luogotenenziale 28 luglio 1918 di promozione a capitano è rettificato nel senso che egli seguirà nel ruolo nell'arma, il pari grado Flori Florio.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Rinaldi Giuseppe, tenente, dispensato, in seguito a domanda, dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali dal 1° giugno 1920.

I seguenti tenenti in servizio attivo permanente sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva d'anzianità relativa:

Santoro Giuseppe — Spina Raffaele — Airenti Franco.

I seguenti tenenti di complemento sono trasferiti nell'arma dei carabinieri Reali con anzianità assoluta 15 gennaio 1920 e con riserva di anzianità relativa ed inscritti nel ruolo degli ufficiali in servizio attivo permanente:

Ughetto Arrigo — Ruggieri Ruggero — Negro Giovanni — Buriani Alfonso — Sena Aldo — Caruso Renato — Perretti Leonardo — Bellisario Filippo — De Santis Ferdinando — Verde Guido — Giorgi Ottavio.

Arma di fanteria.

Con decreto Luogotenenziale del 2 marzo 1919:

Bonicatti Luigi, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio, dal 5 marzo 1919.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Re cav. Giuseppe, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 19 ottobre 1919.

Re cav. Giuseppe, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 19 ottobre 1919.

Valentini cav. Luigi, maggiore in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 28 marzo 1920.

Zanzini cav. Licurgo, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 20 maggio 1913, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 20 gennaio 1919.

I seguenti capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottosegnate:

Pilati Clemente, dal 27 dicembre 1919.

Zucconi Giulio, dal 29 marzo 1920.

Rossi Pasquale, capitano in aspettativa per infermità temporanee

provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 29 gennaio 1920.

Pansini Giuseppe, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 13 marzo 1920, con decorrenza assegni dalla data stessa.

Fossombroni Enrico, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dall'11 marzo 1920.

Atzeri Giuseppe, capitano 67° fanteria, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 1° giugno 1919.

Monterisi Maurangelo, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 18 febbraio 1920, con decorrenza per gli assegni dal 1° marzo 1920.

Agus Francesco, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 22 marzo 1920 con decorrenza per gli assegni dal 1° aprile 1919.

Lordi Francesco, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'11 febbraio 1920.

Con R. decreto 27 maggio 1920:

I seguenti tenenti in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio dalle date sottosegnate:

Campione Severo, dal 12 marzo 1920 — Caropreso Giovannantonio dal 12 marzo 1920.

Campione Severo, tenente, dispensato dal servizio attivo permanente ed inscritto, col proprio grado e con anzianità 7 maggio 1916 nel ruolo degli ufficiali di complemento.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

I seguenti capitani sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzioni di quadri dal 1° giugno 1920:

Passarelli Alessandro — Borgstrom Ettore — Campi Emilio — Voli Enrico — Moncada Ugo.

I seguenti tenenti sono collocati, a loro domanda, in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° giugno 1920:

Santini Mario — Porro Schiaffinati — Perrone di S. Martino Ettore — Volpicella Raffaele — Gori Mazzoleni Mario — De Palma Corrado — Borrelli Francesco.

Sergardi Bernigucci Lodovico, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado ed anzianità 11 maggio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dal 1° giugno 1920.

Gallegra Riccardo, sottotenente di complemento, nominato sottotenente in servizio attivo permanente con anzianità e decorrenza assegni dal 1° giugno 1919.

Arma di artiglieria.
(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Ascoli cav. Ettore, colonnello, collocato a sua domanda, in aspettativa per riduzioni di quadri, dal 1° giugno 1920.

I seguenti sottotenenti sono promossi tenenti con le anzianità e decorrenze assegni dalle date sottonotate, con riserva di anzianità relativa:

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° gennaio 1919
e con riserva d'anzianità relativa:

Diani Egidio.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° dicembre 1918
e con riserva d'anzianità relativa:

Con anzianità e decorrenza assegni dal 1° febbraio 1917
e con riserva di anzianità relativa:

Bitocco Silvio.

Arma del genio.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Gozzi Vincenzo, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 12 aprile 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 27 maggio 1919:

Fera Riccardo, tenente, collocato a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Ficai Celestino, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 2 dicembre 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Personale permanente dei distretti.

Con decreto Luogotenenziale del 30 marzo 1919:

D'Afflitto Raffaele, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 31 marzo 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Ricolfi cav. Giovanni Battista, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 20 febbraio 1920 e decorrenza assegni dal 1° marzo 1920.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Garzi Riccardo, capitano, collocato in aspettativa per riduzione di quadri, a sua domanda, dal 31 maggio 1920.

Corpo di commissariato militare.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Lacerenza cav. Aristide, tenente colonnello commissario in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 22 aprile 1920, con decorrenza per gli assegni dalla stessa data.

Serafini Aldo, capitano commissario in aspettativa per infermità provenienti da cause di servizio, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nei ruoli degli ufficiali commissari di complemento, dal 1° giugno 1920.

Radogna Domenico, capitano commissario, collocato in aspettativa per motivi speciali, a sua domanda, dal 1° giugno 1920.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 2 maggio 1920:

Timossi cav. Alessandro, tenente colonnello sussistenza in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 25 marzo 1920, con decorrenza assegni dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Chiapparelli Fernando, capitano sussistenza in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata, dal 12 dicembre 1919.

Cannata Vincenzo, capitano sussistenza, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, da 22 aprile 1920.

Cervi Augusto, capitano sussistenza, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 17 marzo 1918 nei ruoli degli ufficiali di sussistenza di complemento, dal 1° giugno 1920.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 9 maggio 1920:

Favalli cav. Ettore, maggiore amministrazione in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo, dal 12 febbraio 1920.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Rizzo Baldassare, capitano amministrazione, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 24 dicembre 1919.

La Costa Angelo, tenente amministrazione, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 26 luglio 1919.

Foà Ubaldo, tenente amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente in seguito a sua domanda ed inscritto col suo grado e con anzianità 29 ottobre 1916 nei ruoli degli ufficiali di amministrazione di complemento dal 1° giugno 1920.

Cancellario Alberto, tenente amministrazione, dispensato dal servizio attivo permanente, in seguito a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 29 novembre 1917 nei ruoli degli ufficiali di amministrazione di complemento dal 1° giugno 1920.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 9 maggio 1920:

Freddi gr. uff. Augusto, direttore generale, nominato delegato ministeriale presso l'associazione della Croce Rossa italiana e presso quella dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta dal 1° giugno 1920 e dalla data stessa è collocato temporaneamente fuori ruolo.

Poggi gr. uff. Torquato, vice direttore generale, cessa dal 1° giugno 1920 dalle funzioni di delegato ministeriale presso l'associazione della Croce Rossa italiana e presso quella dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta e dalla data stessa rientra a far parte del ruolo organico dell'Amministrazione centrale della guerra.

Farmacisti militari.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Bruno Pasquale, farmacista militare di 1ª classe, sono accettate le sue volontarie dimissioni dall'impiego dal 1° maggio 1920.

UFFICIALI IN CONGEDO — UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Con R. decreto dell'8 aprile 1920:

Piacentini cav. Alberto, tenente generale, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 9 aprile 1910 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 7 dicembre 1919:

Giglio cav. Domenico, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dall'8 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 21 dicembre 1919:

Vieri cav. Lorenzo, colonnello, collocato a riposo per anzianità di servizio dal 22 dicembre 1919 ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI DI RISERVA.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 30 maggio 1920:

Greco cav. Pasquale, tenente colonnello amministrazione, distretto Lecce, ricollocato in congedo dal 10 luglio 1918.

Greco cav. Pasquale, tenente colonnello amministrazione, distretto Lecce, richiamato in servizio dal 21 agosto 1918.

Greco cav. Pasquale, tenente colonnello amministrazione, distretto Lecce, ricollocato in congedo dal 19 ottobre 1918.

Valecce cav. Nicolò, maggiore amministrazione, distretto Roma, richiamato in servizio dal 4 maggio 1920.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 22 aprile 1920:

Mola cav. Ferruccio, tenente generale. La decorrenza degli assegni del grado attuale è stabilita dal 1° novembre 1918.

Con R. decreto del 25 marzo 1920:

Molina cav. Luigi, maggiore generale. La decorrenza degli assegni del grado attuale è stabilita dal 1° novembre 1919.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Ungania cav. Giacomo, colonnello. Revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 26 ottobre 1919 nella parte che si riferisce al suo collocamento in posizione ausiliaria.

Morozzo della Rocca cav. Roberto, tenente colonnello. Revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919 nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Petragnani Ottavio, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri. La decorrenza assegni nel grado attuale è stabilita al 1° maggio 1916.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

Massetti Francesco, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 27 aprile 1919, nella parte che si riferisce al suo collocamento in congedo provvisorio.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

I seguenti capitani medici sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti con il loro grado e con la loro anzianità nel ruolo degli ufficiali medici di complemento, a dal 1° luglio 1920:

Vita Guido — Sertorio Giosuè — Brocchieri Guido.

I seguenti tenenti medici sono dispensati dal servizio attivo permanente ed inscritti con il loro grado ed anzianità sottoindicata nel ruolo degli ufficiali medici di complemento, dal 1° luglio 1920:

De Francesco Paolo, con anzianità 1° febbraio 1917 — Pacitto Edoardo, con anzianità 23 dicembre 1915.

Corpo di commissariato militare.

Con R. decreto del 27 maggio 1920:

Fea cav. Luigi, colonnello commissario, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 4 maggio 1920.

Pagnozzi Giovanni, applicato, in aspettativa per infermità dal 1° gennaio 1920, richiamato in servizio dal 16 maggio 1920.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 14 luglio 1920.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3.50 % netto (1906)	73 21	—
3 50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	73 78	—

Corso medio dei cambi

del giorno 14 luglio 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 140,77 — Londra 66,515 — Svizzera 301,25 — Spagna 270 — New York 18,78 — Oro 282,72.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 43).

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
P. N. 5 %	9399	10 —	Melandri *Erminio* fu Michele, minore, sotto la patria potestà della madre Pasini Luigia, ved. Melandri, dom. in Alfonsine (Ravenna)	Melandri *Erminia* fu Michele, minore, ecc., come contro
»	1724	20 —	Martire Angelo di *Salvatore*, dom. in Palermo	Martire Angelo di *Sebastiano*, dom. in Palermo
3,50 %	628405	70 —	Di Costanzo Annina di Giuseppe, *nubile*, dom. a Vietri sul Mare (Salerno)	Di Costanzo Annina di Giuseppe, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro
»	607397	175 —		
»	522421	52 50	Bertoli Leonildo, *Angelo* ed *Agostina* fu Eliseo, minori, sotto la patria potestà della madre Pieroni Luisa, dom. a Chicago (S. U. S. America)	Bertoli Leonildo, *Angela* ed *Agata* Bertoli fu Eliseo, minori, ecc. come contro
»	522421	17 50	Intestata come la precedente, con usufrutto a Pieroni Luisa fu Giovanni, ved. di Bertoli Eliseo	Intestata come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 26 giugno 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 2).

1ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	724972	105 —	Pagella Delfina di *Graziano* moglie legalmente separata di Ponchia Michele, dom. a Torino	Pagella Delfina di *Maziano*, ecc., come contro
5 0/0	146445	160 —	*Confraternita del Carmine in Stroncone* (Perugia)	*Congregazione di carità di Terni* (Perugia)
3,50 0/0	398931	3360 —	Boccalari Pierina e Raffaello di Abelardo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova; e figli nascituri di Oliva *Elisa* fu Francesco Giacinto, moglie di detto Boccalari Abelardo	Boccalari Pierina e Raffaello di Abelardo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Genova, e figli nascituri di Oliva *Maria-Francesca-Beatrice-Ermelinda-Elisa* fu Francesco, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 10 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n 46).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 637 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione della ricevuta: Beccaro Guido fu Tommaso (pos. n. 699924) — Titoli del debito pubblico quantità nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 700 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza dal 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3545 — Data della ricevuta: 31 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Tortora Celeste ved. Benedetti (pos. n. 714418) — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 1228,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2169 — Data della ricevuta: 10 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 696831) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 225, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2661 — Data della ricevuta: 9 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 701963) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 122,50 — Consolidato 3,50 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3323 — Data della ricevuta: 23 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 710259) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita: L. 575 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3224 — Data della ricevuta: 18 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cozzolino Michele fu Aniello (pos. n. 710260) — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Ammontare della rendita L. 150 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 19 giugno 1920

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione). (E. n. 1).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 314 — Data della ricevuta: 12 aprile 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione della ricevuta: Miadonna Giuseppe fu Francesco per conto di Stabile Giuseppina fu Filippo (pos. num. 714731) — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 250 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 luglio 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Bolzano Vicentino e Sandrigo, in provincia di Vicenza, è stato, con decreto del 13 luglio 1920, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'articolo 10 del regolamento 13 giugno 1918.

CONCORSI

CONCORSI A PREMIO

DEL R. ISTITUTO VENETO DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI proclamati nell'adunanza solenne del 23 maggio 1920

PREMI DI FONDAZIONE QUERINI STAMPALIA

Concorso per l'anno 1920.

Tema riproposto nell'adunanza ordinaria 25 febbraio 1917.

Storia, progresso ed efficacia del giornalismo italiano durante il cinquantennio dalla fondazione del Regno d'Italia.

Saranno ammesse al concorso anche monografie le quali svolgano una parte importante del tema.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1920.

Il premio è di L. 3000.

Concorso per l'anno 1920.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria del 20 maggio 1917.

Esame critico delle nuove dottrine e concezioni di diritto pubblico e privato determinate dalla guerra mondiale.

I concorrenti potranno svolgere anche una parte sola del tema, purchè dal lavoro emerga chiaramente il concetto generale che lo informa.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1920.

Il premio è di L. 3000.

Concorso per l'anno 1921.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 11 maggio 1919:

Saggio di ricerche storiche e glottologiche sui cognomi nella regione veneta, con riguardo speciale a Venezia.

Anche un saggio metodico, sicuro, data l'ampiezza e difficoltà del tema, basterebbe come esempio e modello a indagini, che poi, sulla stessa traccia, fossero proseguite fino a comprendervi la regione intiera.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1921.

Il premio è di L. 3000.

Concorso per l'anno 1922.

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 23 maggio 1920:

Contributo alla fauna delle venete lagune, preferibilmente in rapporto alla piscicultura.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1922.

Il premio è di L. 4000.

PREMIO DI FONDAZIONE CAVALLI.

Concorso pel triennio 1915-917 (prorogato al 1920).

Tema proposto nell'adunanza ordinaria 23 maggio 1915:

Stima della fortuna pubblica e privata dell'Italia distinta per capitale e per reddito.

Il concorso rimane aperto fino al 31 dicembre 1920.

Il premio è di L. 3000.

Discipline comuni ai concorsi di fondazione Querini Stampalia e di fondazione Cavalli.

Nazionali e stranieri, eccettuati i membri effettivi del Reale Istituto Veneto, sono ammessi al concorso. Le Memorie potranno essere scritte nelle lingue italiana, francese, tedesca ed inglese. Tutte poi dovranno essere presentate, franche di porto, alla segreteria dell'Istituto medesimo.

È in facoltà dei concorrenti di non dichiarare il proprio nome, nel qual caso le Memorie presentate porteranno un motto ripetuto poi sopra una busta suggellata, che conterrà una scheda in cui l'autore avrà scritto nome, cognome e domicilio. Verrà aperta soltanto la busta che reca il motto della Memoria premiata. Le altre buste recanti motti che si riferiscono a Memorie non premiate, saranno conservate chiuse nell'archivio del R. Istituto.

Sono ammessi al concorso anche lavori a stampa, purchè pubblicati posteriormente alla data della pubblicazione del tema posto a concorso, ed in tre esemplari.

Le istanze pei concorsi devono essere scritte su carta bollata.

L'esito dei concorsi è proclamato nell'annuale adunanza solenne del Regio istituto.

Le opere manoscritte o stampate sono custodite nell'archivio del Regio istituto, a guarentigia dei giudizi pronunciati. La Presidenza può, tuttavia, permettere agli autori di farne trarre copia a loro spesa, negli uffici e sotto la sorveglianza degli ufficiali del Regio istituto.

Se nella pubblicazione dei lavori stampati si riscontrino modificazioni tali da alterarne il carattere, potrà l'Istituto sopra nuovo rapporto scritto dalla Commissione giudicatrice, negare la consegna del premio.

La proprietà delle Memorie premiate resta agli autori, che sono obbligati a pubblicarle entro il termine di un anno, previo accordo colla segreteria dell'Istituto per il formato ed i caratteri della stampa, e per la successiva obbligatoria consegna di 50 esemplari delle medesime. Nella stampa del lavoro premiato, l'autore ha l'obbligo di premettere la intiera relazione della Giunta esaminatrice del R. Istituto. Il denaro del premio non potrà conseguirsi, se non dopo aver soddisfatto a queste prescrizioni.

L'Istituto si riserva poi il diritto di fare imprimere, a proprie spese, quel numero qualunque di copie, che reputasse conveniente.

PREMIO DI FONDAZIONE BALBI-VALIER
per il progresso delle scienze mediche e chirurgiche.

Sarà conferito un premio di italiane L. 6000 all'italiano che avrà fatto progredire nel biennio 1920-921 le scienze mediche e chirurgiche, sia colla invenzione di qualche istrumento o di qualche ritrovato, che valga a lenire le umane sofferenze, sia pubblicando qualche opera di sommo pregio.

Il premio è fuori concorso.

Scadenza 31 dicembre 1921.

AVVERTENZA

Il premio non può essere conferito ai membri del R. Istituto veneto.

PREMIO DI FONDAZIONE ANGELO MINICH.

Concorso pel triennio 1919-921:

Portare un notevole nuovo contributo alla fisiologia dei vasi sanguiferi.

Il concorso resta aperto a tutto il 31 dicembre 1921.

Il premio è di L. 10000.

Discipline relative a questo premio di fondazione Minich:

Al concorso non possono partecipare che italiani, e vi sono ammessi pure i soci corrispondenti del R. Istituto.

Le Memorie dovranno essere scritte in lingua italiana.

Le altre discipline inerenti alle modalità di questo concorso sono comuni a quelle dei concorsi di fondazione Querini e di fondazione Cavalli.

PREMIO DI FONDAZIONE ARRIGO FORTI.

A termini degli articoli 4 e 12 dello statuto, approvato col Regio decreto 13 giugno 1917, n. 264. È aperto il concorso ad un premio di lire tremila (3000) per incoraggiamento agli studi di botanica.

Al concorso sono ammessi i lavori pubblicati dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1922: essi devono pervenire al R. Istituto non più tardi del giorno 8 gennaio 1923.

Per norma dei concorrenti, si trascrivono qui sotto gli articoli 2, 3 e 4 dello statuto, che si applicano al presente concorso nei limiti sopraindicati, rispetto alla materia ed al tempo.

« Art. 2 — La Fondazione ha per iscopo di conferire un premio triennale di L. 3000 (tremila) per incoraggiamento agli studi di botanica e di zoologia, nei loro diversi rami, esclusi gli studi che si riferiscono alla biologia umana.

« Art. 3 — Al premio, che viene pure denominato « Arrigo Forti », possono concorrere soltanto italiani, anche non regnicoli, i quali non appartengano al R. Istituto veneto nè come membri effettivi, nè come soci corrispondenti delle Provincie venete.

« Al concorso sono ammessi soltanto i lavori sulle materie di cui all'art. 2, i quali:

« *a*) siano stati pubblicati dal 1° gennaio dell'anno in cui è bandito il concorso fino alla data della chiusura del concorso medesimo, che si deve fissare al 31 dicembre del terzo anno computato a partire dal 1° gennaio suddetto;

« *b*) che non abbiano già conseguiti altri premi in denaro, salvochè appaiano rifatti od ampliati così da potersi considerare come nuovi;

« *c*) che siano stati spediti in tempo utile a spese del concorrente e possibilmente in 5 esemplari, al R. Istituto, accompagnati dalla domanda di ammissione al concorso scritta su carta bollata.

« L'essere riuscito vincitore di uno dei concorsi della Fondazione non impedisce alla stessa persona l'ammissione a concorsi successivi, purchè, volta per volta, si presenti con titoli nuovi, nel qual caso però non si considerano tali i lavori già premiati dalla Fondazione in precedenza, tuttochè rifatti o ampliati.

« Un esemplare di tutte le pubblicazioni presentate al concorso rimarrà di proprietà del R. Istituto quale garanzia del giudizio.

« Art. 4. — Il concorso sarà aperto la prima volta per la Botanica, la seconda volta per la Zoologia, e così di seguito alternativamente per le due materie nello stesso ordine di triennio in triennio ».

Il risultato del concorso si proclamerà nella pubblica solenne adunanza dell'anno 1923.

PREMIO ANGELO MINICH

Concorso pel triennio 1920-922;
Riproposto nell'adunanza del 13 maggio 1920.

È aperto un concorso, riservato ai soli cittadini italiani, per i migliori apparecchi artificiali originali, od anche, se già conosciuti o in uso, notevolmente modificati o perfezionati, atti a rendere meno gravi le condizioni dei mutilati.

Il concorso rimane aperto a tutto il 31 dicembre 1922. Al premio di lire diecimila assegnato dal R. Istituto, sono aggiunte altre lire cinquemila, per generosa oblazione del benemerito cittadino americano R. L. Cottenet. Il premio quindi risulta di L. 15.000.

AVVERTENZA GENERALE

L'importo della tassa di ricchezza mobile è a carico dei premiati.

Venezia, 23 maggio 1920.

Il presidente: *E. Catellani.*

Il segretario: *G. Tamassia.*

CONCORSI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale insegnamento industriale

BANDO DI CONCORSO

ai posti di insegnanti di meccanica e macchine e di disegno relativo nelle Regie scuole industriali.

Sono aperti in Roma, presso il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro (Ispettorato generale insegnamento industriale) i seguenti concorsi per i posti di insegnanti di meccanica e macchine e disegno di meccanica e di macchine nelle RR. scuole industriali di:

Ancona — Cosenza — Ferrara — Potenza — Imola « Alberghetti ».

Lo stipendio annuo lordo è stabilito in L. 5.500, oltre l'indennità caro-viveri di cui ai decreti-legge 14 settembre 1918, n. 1314 e 3 giugno 1920, n. 737.

La nomina definitiva è subordinata ai risultati di un periodo di esperimento della durata di due anni, durante i quali la persona nominata sarà sottoposta ad almeno due ispezioni. Conseguita la stabilità la persona prescelta continuerà a percepire lo stipendio annuo lordo di L. 5.500 con diritto a sei aumenti quinquennali di lire 600 ciascuno sino a raggiungere lo stipendio massimo di L. 9.100. (1).

Gli insegnanti prescelti avranno l'obbligo, appena ottenuta la stabilità, di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (2).

Il concorso è per esami e per titoli.

Tutti i candidati saranno chiamati ad uno o più esperimenti che potranno consistere in lezioni e in prove grafiche.

Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale comincieranno tali prove.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione per ogni concorso contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultati sarà data la preferenza al candidato che abbia prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

L'idoneità si consegue con almeno 70 punti su 100.

Il posto sarà conferito al candidato risultato primo nella rispettiva graduatoria, ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine delle graduatorie medesime.

I candidati che saranno dichiarati idonei potranno tuttavia, sempre in ordine di graduatoria, essere nominati in altre scuole dello stesso carattere e grado di quella per la quale è aperto l'attuale concorso, purchè ne sia fatta proposta al Consiglio di amministrazione della scuola nella quale il posto è vacante e sempre che non sia trascorso un biennio dalla data di approvazione degli atti del concorso, e non vi siano domande di trasferimento.

(1) Sono in corso provvedimenti per migliorare le condizioni di carriera del personale delle scuole professionali.

(2) Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, della scuola e del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono farne domanda al Ministero per l'industria e il commercio su carta bollata da L. 2.

Le domande, una per ogni concorso, dovranno pervenire in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale*.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1° certificato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° diploma di laurea di ingegnere industriale;

6° cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo, dovranno essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, delle pubblicazioni e dei lavori presentati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse come pure raccolte di tavole, lavori e pubblicazioni.

Tutti i documenti di rito potranno essere presentati al Ministero in originale od in copia autentica, ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente bando di concorso.

È esclusa la facoltà nei concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria, commercio e il lavoro ed i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale o Ministeriale, sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei lavori presentati.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine prestabilito qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

La domanda e tutti i documenti prescritti dovranno pervenire in plico separato dai disegni, dai lavori e dalle pubblicazioni inviate dai concorrenti.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il presente concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

Le cartelle ed i pacchi contenenti pubblicazioni dovranno portare all'esterno, in modo visibile, il nome e il cognome del concorrente e la indicazione del presente concorso.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero, il quale non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire i documenti e le pubblicazioni.

Roma, 10 luglio 1920.

Per il ministro: RUBILLI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*